



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 122 del 16/11/2020

Oggetto: Utilizzo temporaneo presso il Comune di Buccino, ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. 311/2004, di un dipendente del Comune di Caggiano.

L'anno duemilaventi il giorno sedici mese di novembre alle ore 9,30 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del dott. Nicola Parisi – Sindaco - nelle persone dei Sigg. :

			presenti assenti		
1	Nicola	PARISI	SINDACO	X	
2	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
3	Francesco	FARAO	ASSESSORE		X
4	Domenico	SENATORE	ASSESSORE	X	
5	Katia	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
			Totale	4	1

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Margherita Torraca

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO delle attuali esigenze organizzative dell'Area Tecnica comunale interessata da diversi adempimenti nelle materie di settore e rilevata la necessità di ovviare, con tempestività, alla estrema carenza di personale presso il detto Ufficio anche alla luce della carente dotazione di personale;

DATO ATTO che:

- sono state effettuate numerose ricerche presso diversi Comuni anche limitrofi al fine di acquisire la disponibilità presso gli stessi (autorizzazione allo "scavalco") e presso i dipendenti (consenso) preposti agli Uffici Tecnici, per ovviare alla grave carenza di personale preposto all'Ufficio;
- con nota del 21.10.2020, prot.n.6948, il Sindaco di Buccino ha richiesto al Sindaco di Caggiano l'autorizzazione ad avvalersi della prestazione dell'Ing. Cafaro Pasqualina, dipendente del Comune di Caggiano, presso l'Ufficio tecnico del Comune di Buccino sino al 30.06.2022;

RICHIAMATI:

- la previsione di cui al vigente art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni Locali;
- l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro", anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede che gli Enti Locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo. In particolare, secondo la dichiarazione congiunta n. 10 allegata al C.C.N.L. del 22.01.2004, la disciplina complessiva dell'art. 14 intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco", che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinando compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro;

- da ultimo, l'art. 1, comma 124, della Legge di Bilancio n. 145 del 30.12.2018 che prevede che “al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”;

DATO ATTO:

- che la richiesta è limitata ad ore 12 settimanali sino al 30.06.2022. Tanto extra orario rispetto a quello svolto presso l'Ente di appartenenza;
- che il Sig. Sindaco del Comune di Caggiano con delibera di G.C. n.88 del 10.11.2020 ha reso l'autorizzazione per l'utilizzo del proprio dipendente Ing. Cafaro Pasqualina;

CONSIDERATO che la spesa di personale necessaria a sostenersi dall'Ente per l'utilizzo del dipendente di altra Amministrazione è nei limiti legali vigenti;

VISTA la normativa sopra richiamata e quella vigente in materia, lo Statuto Comunale, il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, il vigente C.C.N.L. Funzioni Locali;

ATTESA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 48 del Dlgs 267/2000 – TUEL trattandosi di materia inerente l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, ex art. 49, comma 1, 147bis del Dlgs 267/2000, nonché ai sensi del vigente Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente da parte rispettivamente del responsabile dell'Area Amministrativa e del Responsabile dell'Area Finanziaria;

A Voti Unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa esplicitate che qui si richiamano integralmente e qui si intendono integralmente riprodotte e trascritte


- 1) **Di servirsi** dalla data di sottoscrizione della convenzione e sino al 30.06.2022 dell'attività lavorativa dell'Ing. Cafaro Pasqualina, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Caggiano presso l'Ufficio tecnico del Comune di Buccino mediante affidamento di incarico “a scavalco”;
- 2) **Di dare atto** che la prestazione del citato ingegnere presso questo Comune, senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di Caggiano, previa compatibilità con le esigenze dell'Ente e ferma restando l'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della sicurezza e salute del lavoratore, sarà così regolamentata:

- a. l'attività lavorativa sarà svolta presso il Comune di Buccino nell'arco di giorni lavorativi da concordarsi tra le Amministrazioni Comunali e il dipendente citato previa comunicazione tra Enti;
- b. l'orario di lavoro, ripartito nelle due giornate settimanali, non potrà superare presso il Comune di Buccino il massimo di 12 ore settimanali e sarà rilevata attraverso sistema di rilevazione delle presenze;
- c. nel cumulo delle prestazioni rese presso il Comune di Buccino e il Comune di Caggiano l'orario settimanale e giornaliero non potrà superare la durata massima consentita di n. 48 ore settimanali;
- d. al lavoratore dovrà essere garantito il necessario periodo di riposo giornaliero e settimanale tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
- e. gli oneri amministrativi e giuridici relativi al servizio autorizzato sono ad esclusivo carico del Comune di Buccino;

5) **Di dare, altresì, atto** che la spesa necessaria a sostenersi da parte dell'Ente per l'utilizzo del dipendente è nei limiti legali vigenti;

6) **Di trasmettere** copia del presente atto, per i provvedimenti di competenza, al Comune di Caggiano e all'Ing. Cafaro Pasqualina presso il detto Ente;

7) **Di rendere** il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.



schema di
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra il Comune di CAGGIANO ed il Comune di BUCCINO
per l'utilizzo di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno, del mese di,

TRA

Comune di CAGGIANO (SA), rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, **Modesto Lamattina** nato a, a quanto infra autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. del, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, *c.f.* 800005000767;

E

Comune di BUCCINO(SA), rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, **Nicola Parisi**, nato a (...) il, a quanto infra autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. ... del, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, *c.f.*

Premesso che:

- il Comune di BUCCINO (Sa) ha necessità di provvedere all'integrazione del personale interno all'Ufficio Tecnico Comunale per carenza di personale e per garantire gli adempimenti all'interno dell'Ufficio;
- il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001;
- la suddetta norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possano servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;
- detta norma demanda alle amministrazioni locali di valutare in concreto la compatibilità della seconda attività lavorativa con quella in atto;


Visto che :

- l'ing. Pasqualina Cafaro, dipendente a tempo pieno e indeterminato (istruttore tecnico, inquadrata nella categoria "C6") del Comune di Caggiano, si è dichiarata interessata e ha manifestato il proprio consenso a svolgere le funzioni richieste, al di fuori dell'orario d'Ufficio;
- i Comuni di CAGGIANO e BUCCINO hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

Letti e richiamati la deliberazione n. 17/2008 della Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto ed il Parere della Corte dei Conti Lombardia n. 23/2009, che in relazione all'applicazione dell'istituto in parola suggeriscono l'adozione di un atto convenzionale o di un *accordo di collaborazione* tra l'Ente utilizzatore e l'Ente di appartenenza;

Considerato che:

- il Comune di CAGGIANO, valutata la proposta di utilizzo pervenuta dal vicino Comune di Buccino, nello spirito di reciproca collaborazione che deve animare l'attività degli Enti Locali ed acquisita la



- disponibilità della dipendente interessata, ritiene di poter acconsentire all'assegnazione richiesta, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate;
- in nessun caso l'utilizzazione della dipendente di cui trattasi presso il Comune di BUCCINO dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti e degli obiettivi alla stessa assegnati nel Comune di CAGGIANO, né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del medesimo Comune, restando salva la facoltà dello stesso di revocare l'autorizzazione di cui al successivo art. 1;
- con le sopra citate deliberazioni delle rispettive Giunte Comunali è stato approvato in schema il presente accordo e autorizzata la sua sottoscrizione ai fini dell'utilizzo della dipendente del Comune di CAGGIANO – ing. PASQUALINA CAFARO – presso il Comune di BUCCINO;

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ing. PASQUALINA CAFARO, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Caggiano, con profilo professionale di "istruttore tecnico" di Categoria C – posizione economica C6, in servizio quale Responsabile del Servizio Tecnico/LL.PP./Patrimonio, titolare di Posizione Organizzativa, è **autorizzata** a prestare **servizio** presso il **Comune di Buccino per un massimo di 12 ore settimanali**, in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo già prestato presso il Comune di Caggiano e **al di fuori dell'orario di servizio** stabilito dal medesimo Ente di appartenenza. Verrà applicata una certa flessibilità in merito alla presenza presso il Comune di Buccino, avvalendosi anche di modalità telematiche, previo semplice accordo anche a voce con il Sindaco dello stesso Comune.

Art. 2

L'ing. Pasqualina Cafaro verrà utilizzata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Buccino, dalla data di sottoscrizione del presente accordo fino al 30/06/2022, salvo rinnovo concordato tra le Parti.

Il presente accordo, in ogni caso, potrà essere risolto in qualunque momento per scioglimento consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale evenienza la cessazione dell'accordo decorre dalla data condivisa dai Sindaci e, laddove avvenga unilateralmente, non prima di un mese dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva.

L'accordo, inoltre, potrà essere sciolto per il venir meno del consenso del dipendente, da comunicare ad entrambe le amministrazioni comunali. In tale fattispecie la cessazione decorre dal trentesimo giorno successivo alla formale comunicazione del dipendente.


Art. 3

Il compenso verrà corrisposto, direttamente, dall'Ente utilizzatore Comune di Buccino all'ing. Pasqualina Cafaro.

Art. 4

Detto compenso e gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'Ente utilizzatore e le relative imposte (IRAP) saranno erogati direttamente dal Comune di Buccino, cui farà, altresì, carico l'eventuale conferimento di ulteriori incarichi di Responsabilità e il pagamento delle relative retribuzioni aggiuntive.

All'ing. Pasqualina Cafaro verrà, altresì, corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, dal solo Comune di BUCCINO che verranno sostenute per gli accessi effettuati presso il medesimo Ente, secondo le disposizioni normative vigenti in materia.



Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alle vigenti disposizioni normative e contrattuali applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto con firme digitali.

**Il Sindaco del
Comune di CAGGIANO**
F.to Modesto Lamattina

**Il Sindaco del
Comune di Buccino**
F.to Nicola Parisi

Il Presidente

Dott. Nicola Parisi

F.to come originale



Il Segretario

Dott.ssa Margherita Torraca
F.to come originale

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata:

Ammissa all'Albo Pretorio il 17 NOV, 2020 registrata al n. _____ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino li 17 NOV, 2020

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente esecutiva

() è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino li 17 NOV, 2020



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino li 17 NOV, 2020



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Torraca